



A cura dell'avvocato
Roberta Borghini

È un dato di fatto: il viaggio d'affari è ormai un'importante industria mondiale, il cui valore in termini di spesa globale ha superato gli 800 miliardi di dollari. Un viaggio su cinque è intrapreso con fini legati al lavoro. Complice di ciò la crescente globalizzazione – che comporta la necessità di esplorare sempre nuovi mercati –, nonché un allungamento delle tratte aeree verso Paesi più lontani. Difficile giungere ad una definizione dei viaggi d'affari, accomunati dalla durata (inferiore ai 30 giorni), dallo scopo (connessi al lavoro per un luogo di lavoro non abituale) e da un tratto comune che non va sot-

ness traveller hanno lasciato Vilnius il 16 gennaio 2011 alle ore 9.55 e sarebbero dovuti arrivare a Baku lo stesso giorno, alle ore 22.40. Tuttavia, nonostante la prima parte del tragitto fosse andata bene, il volo decollato da Riga atterrava a Mosca con ritardo e i due agenti perdevano l'aereo per la terza tratta. Seppur la Air Baltic li avesse trasferiti su un altro volo, i due giungevano a Baku solo la mattina successiva al giorno previsto, con un ritardo di oltre quattordici ore rispetto alla tabella di marcia. La dilazione della loro missione professionale costringeva il servizio delle inchieste a pagare

Affari coi viaggi d'affari

tovalutato: il desiderio di nuove esperienze dà forma alla domanda di viaggi e inevitabilmente tocca anche gli uomini d'affari, trasformandoli da viaggiatori di lavoro in turisti. Va da sé che fornire ai viaggiatori di lavoro informazioni extra sulle opportunità culturali legate alla destinazione potrebbe prolungare i viaggi d'affari oltre il *week end*. Inoltre, nella continua ricerca di equilibrio tra lavoro e vita privata, chi intraprende un viaggio di lavoro potrebbe essere accompagnato dalla famiglia, portando così consumatori ulteriori agli *hotel*; oltre al fatto che, in caso di esperienze positive, i viaggiatori di lavoro torneranno come turisti da tempo libero.

Se il *business travel* ha guadagnato la dignità di strategie commerciali *ad hoc*, altrettanto può dirsi per la giurisprudenza, che gli ha dedicato pronunce specifiche. La terza sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che i vettori aerei sono tenuti a risarcire le aziende degli eventuali danni subiti dai propri *business traveller* in caso di ritardo. In particolare, il servizio per le inchieste speciali della Repubblica di Lituania aveva acquistato dalla compagnia aerea lettone Air Baltic alcuni biglietti aerei destinati al viaggio di due dei suoi agenti tra Vilnius (Lituania) e Baku (Azerbaijan), via Riga (Lettonia) e Mosca (Russia), per una missione professionale. I due *busi-*

loro indennità giornaliera e contributi sociali supplementari, per un importo totale di circa 338 euro. Alla richiesta risarcitoria dell'azienda, la compagnia ha dato esito negativo; ma, dapprima i tribunali lituani in tre gradi di giudizio e poi l'organismo comunitario avevano dato ragione all'azienda: l'art. 19 della Convenzione di Montreal, infatti, "*descrive il danno risarcibile in caso di ritardo in base al suo fatto generatore, ma non precisa per contro affatto la persona alla quale tale danno può essere stato causato*" (sentenza 17 febbraio, causa C-429/14).

Sempre in tema di trasferte di lavoro, il Tribunale di Verona (sentenza 30 maggio 2017) ha riconosciuto una indennità per malattia professionale causata dai campi elettromagnetici; così come il Tribunale di Ivrea, che ha individuato un nesso tra l'uso scorretto del cellulare e lo sviluppo di un tumore al cervello. Entrambe le sentenze pongono interessanti stimoli per le politiche di *welfare* aziendale e per le informazioni sulle *travel policy*.

Una menzogna su un viaggio di lavoro dell'aprile 2005 è costata invece l'addebito della separazione ad un marito *manager* palermitano. L'uomo aveva cercato di coprire una relazione extraconiugale con una collega – divenuta nel frattempo compagna – fornendo una versione fantasiosa su un viaggio professionale; versione prontamente smentita dalla testimonianza di un collega (considerata attendibile "*in quanto non legato da rapporti professionali con le parti*"), che aveva dettagliatamente descritto ciò che era realmente accaduto durante il viaggio incriminato (Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza 23 ottobre 2012, n. 18175).